

REGOLAMENTO (CEE) N. 2101/85 DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 1985****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1312/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1371/85 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1731/85 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1371/85 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 139 del 27. 5. 1985, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 26. 6. 1985, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Settimana n. 19 dal 5 all'11 agosto 1985 | Settimana n. 20 dal 12 al 18 agosto 1985 | Settimana n. 21 dal 19 al 25 agosto 1985 | Settimana n. 22 dal 26 agosto al 1° settembre 1985 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 01.04 B | 45,867 ⁽¹⁾ | 45,867 ⁽¹⁾ | 45,867 ⁽¹⁾ | 45,867 ⁽¹⁾ |
| 02.01 A IV a) 1 | 97,590 ⁽²⁾ | 97,590 ⁽²⁾ | 97,590 ⁽²⁾ | 97,590 ⁽²⁾ |
| 2 | 68,313 ⁽²⁾ | 68,313 ⁽²⁾ | 68,313 ⁽²⁾ | 68,313 ⁽²⁾ |
| 3 | 107,349 ⁽²⁾ | 107,349 ⁽²⁾ | 107,349 ⁽²⁾ | 107,349 ⁽²⁾ |
| 4 | 126,867 ⁽²⁾ | 126,867 ⁽²⁾ | 126,867 ⁽²⁾ | 126,867 ⁽²⁾ |
| 5 aa) | 126,867 ⁽²⁾ | 126,867 ⁽²⁾ | 126,867 ⁽²⁾ | 126,867 ⁽²⁾ |
| bb) | 177,614 ⁽²⁾ | 177,614 ⁽²⁾ | 177,614 ⁽²⁾ | 177,614 ⁽²⁾ |
| 02.06 C II a) 1 | 126,867 ⁽³⁾ | 126,867 ⁽³⁾ | 126,867 ⁽³⁾ | 126,867 ⁽³⁾ |
| 2 | 177,614 ⁽³⁾ | 177,614 ⁽³⁾ | 177,614 ⁽³⁾ | 177,614 ⁽³⁾ |

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3658/84 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3658/84 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.